



ATTO N. 45

PROPOSTA DI LEGGE

***di iniziativa dei Consiglieri BREGA, DE SIO, GALANELLO, GORACCI
E LIGNANI MARCHESANI***

***“Modificazioni della legge regionale 12/06/2007, n. 21 (Struttura
organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori
modificazioni delle leggi regionali 11/01/2000, n.3 (Norme in materia di
comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del
Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.) e 23/01/1996,
n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)”***

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 25 .6.2010*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 25 .6.2010

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri BREGA, DE SIO, GALANELLO, GORACCI, LIGNANI MARCHESANI concernente “Disciplina degli Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)”.

Relazione illustrativa

L'articolo 47 del nuovo Statuto regionale dell'Umbria ha affermato il principio dell'autonomia organizzativa, amministrativa contabile e patrimoniale del Consiglio regionale. Il personale che opera alle dipendenze del Consiglio regionale appartiene ad un ruolo distinto da quello della Giunta.

Anche in considerazione della richiamata norma statutaria, la struttura organizzativa del Consiglio regionale è stata successivamente disciplinata in modo radicalmente nuovo con la l.r. n. 21/2007.

La legge di organizzazione reca norme anche in relazione al Presidente del Consiglio regionale ed all'Ufficio di presidenza ma non si occupa né del personale che supporta gli organi di direzione politica del Consiglio, né di quello inserito nelle segreterie di supporto dei Gruppi politici. I rapporti di lavoro di tale personale continuano pertanto ad essere disciplinati da leggi del 1996 e del 1997.

Per quanto concerne gli organi di Governo e di direzione politica, in particolare, soltanto per il Consiglio regionale continua ad applicarsi l'articolo 9 della l.r. n. 15/1997. Infatti, la l.r. n. 15/1997 è stata interamente abrogata dalla successiva legge regionale n. 2/2005 con la quale è stata ridefinita la struttura organizzativa della Giunta regionale, compresi gli uffici di supporto al Presidente della Giunta ed agli assessori.

Si ritiene quindi utile inserire la disciplina del personale che supporta gli organi di direzione politica consiliari nella legge regionale di organizzazione del Consiglio regionale, come opportunamente è stato fatto nel 2005 in relazione a quelli della Giunta regionale.

Parallelamente a quanto previsto per l'esecutivo regionale, che provvede con Delibere di Giunta, la proposta di legge affida all'Ufficio di presidenza del Consiglio la competenza a disciplinare le strutture di supporto.

Per quanto riguarda, invece, il personale assegnato ai Gruppi politici del Consiglio regionale la proposta di legge consente un più ampio ricorso a contratti di diritto privato a tempo determinato in luogo delle collaborazioni esterne, senza peraltro comportare alcun incremento del numero di rapporti contrattuali rispetto a quelli attualmente consentiti.

Art. 1 (Modificazioni alla l.r. n. 21/2007)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) è inserito il seguente:

“4 bis (Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale).

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di supporto, con compiti di segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l'espletamento di attività inerenti le funzioni attribuite, che non siano riconducibili nell'ambito delle competenze della Segreteria generale.

2. Le strutture degli uffici di supporto del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e Comitati permanenti e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”.

Art. 2 (Modificazioni alla l.r. n. 3/2000)

1. Il comma 1, dell'articolo 8 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)), è sostituito dal seguente:

“1. I Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono avvalersi di un portavoce per tutta la durata del loro incarico. Il portavoce può essere scelto tra persone esterne alle Amministrazioni di riferimento, anche ai fini dei rapporti con gli organi d'informazione”.

Art. 3 (Modificazioni alla l.r. n. 3/1996)

1. Al comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), le parole “unico regionale” sono sostituite dalle seguenti: “del Consiglio regionale”.

2. Il comma 3, dell'articolo 4 della l.r. n. 3/1996 è sostituito dal seguente:

“3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 3, a contratti di diritto privato a tempo determinato, il cui onere è anticipato mensilmente nella seguente misura per ciascun contratto:

- a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al più alto livello economico della categoria D;
- b) nell'altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente del Consiglio regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C”.

3. Il comma 5, dell'articolo 4 della l.r. n. 3/1996 è sostituito dal seguente:

“5. Per le unità di personale previste dal comma 1, dell'articolo 3 non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C con esclusione delle quote INPS, INAIL e T.F.R.”.

Art. 4 (Abrogazioni e norme transitorie)

1. L'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale) è abrogato.
2. Fino all'adozione del/i provvedimento/i di cui al comma 2, dell'articolo 3 continua ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale n. 15/1997.

Art. 5 (Norma finanziaria)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".

Handwritten signatures:
F. De Paoli
S. De Luca
M. De Luca

Handwritten signatures:
H. L.
M. Lig. U.